

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

COMMERCIO

Legge 16 settembre 1960, n. 1016

Legge 10 ottobre 1975, n. 517

INDUSTRIA

Legge 13 febbraio 1952, n. 50

Legge 30 luglio 1959, n. 623

Legge 4 novembre 1963, n. 1457

Legge 1° dicembre 1971, n.1101

Legge 8 agosto 1972, n. 464

Legge 30 aprile 1976, n. 374

DPR 9 novembre 1976, n. 902

Legge 12 agosto 1977, n. 675

Legge 16 maggio 1980, n. 178

Legge 10 febbraio 1981, n. 22

Legge 17 febbraio 1982, n. 46

Legge 29 maggio 1982, n. 308

Legge 6 ottobre 1982, n. 752

Legge 19 dicembre 1983, n. 696

Legge 31 maggio 1984, n. 193

Legge 19 novembre 1984, n. 798

Legge 13 maggio 1985, n.198

Legge 8 agosto 1985, n. 408

L E G G E N. 1016/60

L'attività legata alla legge 1016/60 consiste esclusivamente nella emissione di mandati di pagamento dei contributi.

Si prevede di pagare tutti i residui nel corso del 1986 e del 1987.

La legge ha, comunque, disposto stanziamenti fino a tutto il 1984.

Ci sono ancora diverse operazioni per le quali i relativi piani di ammortamento si concluderanno nel 1985 o nel 1986.

LEGGE 517/75

La legge 10.10.75, n. 517, che fino al 1980 ha avuto grosse difficoltà di funzionamento, sta ormai operando attivamente e con risultati di rilievo, come si può rilevare dalla seguente tabella.

	1980	1981	1982	1983	1984
numero domande pervenute	428	550	1.805	2.671	3.585
numero domande approvate	319	436	1.563	2.457	3.220
imp.compl. finanz.Appr.(mil)	14.244	35.871	149.853	326.175	554.813
Imp.Compl. Contr.App.(mil)	6.196	22.757	74.622	162.213	255.456
Imp.Contr. Erogati (mil)		58	1.049	8.782	20.010

Più volte rifinanziata ed in parte modificata dal Parlamento (legge 146/80; legge 887/82) la legge 517/75 è stata nuovamente rifinanziata con la legge finanziaria '85, che ha stanziato (sul cap. 8042) ulteriori 600 miliardi, ripartiti nella misura di 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994 e di 20 miliardi all'anno, dal 1995 al 1999.

Infine, con la legge 29.3.85, n. 110, sono stati assegnati al fondo ex legge 517/80 miliardi delle disponibilità sul F.I.O. 84.

Degli stanziamenti complessivamente disposti, al 10.9.85 sono stati utilizzati, per la concessione di contributi, circa 793 miliardi, a fronte di circa 1702 miliardi di finanziamento ed oltre 2500 miliardi di investimenti.

Le operazioni di finanziamento accolte, fino a detta data, ammontano a 13.335.

I tempi delle procedure amministrative sono stati sensibilmente ridotti, mediante la attuazione di un iter più snello e, soprattutto, con il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'attività dell'Ufficio.

Si sono rese operanti le agevolazioni su investimenti effettuati con il sistema della locazione finanziaria. Nel 1984, il 6% circa delle domande di contributo presentate al Ministero è costituito da operazioni di leasing, le cui incidenza cresce sensibilmente e sembra destinata ad avere grosso rilievo.

I limiti massimi dei finanziamenti sono quelli fissati dall'art. 9 della legge 887/82: 2 miliardi per i soggetti del commercio associato di cui all'art. 1, paragrafi 1) e 2) della legge 517/75 e 1 miliardo per le piccole e medie imprese commerciali.

Per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso alimentari e non (la dicitura "non alimentare" della legge 887/82 art. 9 è stata eliminata dal D.L. n. 23 del 21/2/85)

e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, i limiti di finanziamento sono stati elevati a 20 miliardi.

Delle quattro operazioni di finanziamento relative a questa forma di commercio associato presentate all'Ufficio competente, tre sono state approvate; per una delle quali inerente ad una iniziativa realizzata nella provincia di Milano, con un finanziamento agevolato di 10 miliardi di lire, è in corso di liquidazione il relativo contributo.

La citata legge n. 887/82 riserva, inoltre, 50 miliardi dello stanziamento complessivo di 500 miliardi, ripartiti nella misura di 5 miliardi all'anno per dieci anni, alla concessione di contributi alle cooperative ed ai consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo che hanno per scopo sociale la prestazione di garanzie per facilitare la concessione di crediti ai soci.

Detti contributi sono concessi nella misura dell'un per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti Enti.

Delle 230 domande pervenute fino ad oggi ne sono state accolte 128, i relativi oneri finanziari gravano per circa 1,2 miliardi sull'esercizio 1982 (n. 60 operazioni), per 1,7 miliardi circa sul 1983 (n. 68 operazioni) e per altri 1,2 miliardi sull'esercizio 1984; ne sono state respinte 20. Per dette operazioni sono stati emanati i primi decreti di concessione con i relativi mandati di pagamento.

Sono, inoltre, in corso di approvazione altre 16 richieste di contributo.

LEGGE 13 FEBBRAIO 1952, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.

Provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali e artigiane colpite da pubbliche calamità.

La legge prevede, per la parte di competenza del Ministero Industria, la concessione di un contributo in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali, artigiane e commerciali colpite da pubbliche calamità, che abbiano subito un danno non superiore a L. 4 milioni, nella misura massima di Lire 800.000 e comunque non superiore al 90% del danno accertato.

La procedura amministrativa per l'ottenimento del contributo è la seguente: in seguito alla declaratoria di pubblica calamità, effettuata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli interessati presentano, entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di detto decreto, la domanda di contributo al Prefetto della Provincia interessata.

Un'apposita Commissione Provinciale tecnica accerta il danno subito dall'impresa che ha richiesto la concessione del contributo; successivamente viene emanato il decreto prefettizio per la determinazione dell'entità del contributo da corrispondere all'impresa stessa.

Su richiesta del Prefetto vengono erogati dal Ministero Industria i relativi contributi mediante ordini di accreditamento commutabili in contabilità speciale.

Data la complessità della procedura non è possibile individuare un tempo medio per la sua attuazione.

Le autorizzazioni di spesa previste dalla normativa trovano collocazione nel capitolo di bilancio n. 7053 (L. 3.500 milioni).

Si tratta di autorizzazioni di spesa che si esauriscono in un solo stanziamento sul quale, ovviamente, gli impegni potranno essere assunti nel termine dei cinque anni previsti dalle norme della contabilità di Stato.

Si fa rilevare, infine, che la legge n. 50/1952 e le al-

tre norme che ad essa si richiamano, prevedono anche la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a valere sui fondi appositamente assegnati nel bilancio del Ministero del Tesoro e gestiti da quest'ultimo.

LEGGE 30 LUGLIO 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Incentivi a favore delle medie e piccole industrie.

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di Lire 3.190.250.000. per il periodo 1960-1993 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'art. 15 della legge 2/5/1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9/11/1976, n. 902. Al momento dell'abrogazione non risultavano impegnate le ultime autorizzazioni di spesa concesse con le più recenti norme di rifinanziamento della legge n. 623; questi fondi vengono versati di anno in anno al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" nella proporzione del 35% per il Centro Nord e del 65% per il Mezzogiorno. Tali operazioni vengono effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione di competenza dei vari esercizi finanziari.

La procedura relativa alla concessione dei contributi previsti dalla norma in esame è la seguente: l'operatore economico presentava le proprie istanze ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmetteva le domande stesse al Ministero Industria, corredate da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento richiesto da parte dei propri Organi decisionali.

Presso il Ministero si provvedeva al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre la operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale. Successivamente veniva emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.

Le variazioni delle operazioni approvate che possono intervenire nel corso della durata del mutuo sono attualmente

sottoposte, dopo l'abrogazione della legge in questione, al parere del Comitato Interministeriale previsto dall'art. 9 del D.P.R. 9/11/1976, n. 902, che ha sostituito il precedente Comitato Interministeriale della legge n. 623/1959.

Sulla base del provvedimento dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti, più sopra citato, l'Istituto di credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.

Detto contratto è, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo.

In merito a quest'ultimo atto c'è da osservare che sorgono dei problemi circa le somme da impegnare a causa del periodo di preammortamento, durante il quale il Ministero è tenuto a corrispondere il contributo sugli interessi in base alle somme via via prelevate dall'operatore economico. Tale situazione di incertezza, ovviamente, viene meno per il periodo di ammortamento del mutuo, durante il quale il rimborso delle rate, e quindi la contemporanea corresponsione del contributo statale, avviene per quote costanti.

La predetta situazione ha sul piano contabile la conseguenza di non poter utilizzare in modo soddisfacente i limiti di spesa autorizzati dalle varie norme. Infatti, mentre i predetti limiti sono costanti per tutto il periodo di assistenza dei finanziamenti (preammortamento e ammortamento) le quote da erogare durante il preammortamento sono più elevate di quelle da erogare durante l'ammortamento. Ciò comporta che i limiti di spesa non possono essere utilizzati pienamente, in quanto alle somme da erogare nel preammortamento fa seguito una corrispondente inferiore erogazione relativa all'ammortamento.

Ovviamente, le fasce dei limiti di spesa non utilizzate possono difficilmente essere reimpiegate.

Sulla legge n. 623 sono state approvate circa 48.010 domande. Il contratto di mutuo è stato stipulato per n. 47.250 domande: di queste circa 42.500 possono considerarsi definite in quanto si è estinto il mutuo concesso con l'avvenuto rimborso da parte delle Aziende mutuatrici dell'ultima rata di ammortamento e con la conseguente avvenuta liquidazione da parte dell'Amministrazione di tutte le rate del contributo sta

tale dovuto.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti, l'attuazione della prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di otto mesi dalla presentazione al Ministero della domanda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di ammissione al contributo. Per la fase della liquidazione del contributo, vicerversa, non è possibile stabilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attuazione, stante l'interdipendenza di tale fase con la stipula del contratto di mutuo alla quale non sempre gli Istituti di credito pervengono con la necessaria celerità.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457 e successive integrazioni e modificazioni di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357.

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

Modalità di erogazione dei contributi

I contributi previsti dalla legge 1457/1963 possono classificarsi sotto un duplice aspetto: rispetto ai destinatari e rispetto alla natura dei contributi stessi. Rispetto ai destinatari, si ha la seguente distinzione: imprese danneggiate dalla catastrofe; imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla catastrofe; consorzio dei nuclei di industrializzazione. Rispetto alla natura dei contributi, si hanno: contributi in conto capitale; contributi in conto interessi; contributi al consorzio dei nuclei di industrializzazione per la realizzazione di opere pubbliche per infrastrutture.

La predetta classificazione si rende necessaria per porre in evidenza i collegamenti funzionali tra le opere pubbliche per infrastrutture e le possibilità di insediamento di nuove imprese nella stessa zona. Infatti se non sono portate a termine o quanto meno condotte ad un certo stadio di realizzazione le opere per infrastrutture, non si pongono le premesse necessarie per stimolare i nuovi insediamenti. Questa interdipendenza ha in un secondo momento riflessi rilevanti ai fini della lunghezza dell'azione amministrativa diretta alla concessione dei contributi alle imprese interessate ad insediarsi nella zona in esame. Ovviamente le stesse condizioni non valgono per la concessione delle agevolazioni previste per le imprese esistenti nella zona all'epoca della catastrofe e dalla stessa danneggiata.

Contributi in conto interessi.

I contributi in conto interessi sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli 7041, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, e 7042, se diretti alle nuove imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla stessa catastrofe.

I contributi hanno una durata massima di quindici anni tra utilizzo ed ammortamento.

a) Contributi alle imprese danneggiate (capitolo 7041)

Le imprese interessate presentano l'istanza intesa ad ottenere la concessione dei contributi di che trattasi alla locale Prefettura, la quale, sentito il parere di un'apposita commissione provinciale e nell'ipotesi che l'impresa interessata sia in possesso dei requisiti prescritti, concede la propria autorizzazione, fissando l'ammontare degli investimenti assistibili con finanziamento agevolato. In questa sede, la Prefettura determina anche l'ammontare del contributo in conto capitale.

Sulla base della predetta autorizzazione l'operatore economico può prendere contatti con un istituto di credito convenzionato ai fini dell'ottenimento del finanziamento agevolato. L'Istituto, se favorevole, trasmette la proposta di finanziamento corredata da una propria relazione a questo Ministero, il quale con decreto di concerto col Ministero del Tesoro concede il contributo. Sulla scorta di detto decreto può essere stipulato il contratto tra istituto di credito ed operatore.

I contributi vengono concessi durante l'utilizzo del finanziamento secondo lo stato di avanzamento dei lavori, fino al raggiungimento del 90 per cento del finanziamento autorizzato, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale. A lavori ultimati si procede secondo il piano di ammortamento predisposto dall'istituto di credito.

Le autorizzazioni di spesa previste ammontano a L. 57.675 milioni per il periodo 1963-1991.

b) Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7042).

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e di Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il consorzio, dopo avere deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente comitato interministeriale sulla base del quale viene emesso il

decreto di concessione del contributo in conto capitale e determinata, per differenza rispetto alla spesa complessiva di investimento, la quota parte di spesa assistibile da finanziamento agevolato. Ai fini dell'ottenimento di quest'ultimo, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con un istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la propria proposta allo scrivente, che l'approva, riconoscendola legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto, da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi relativi al predetto finanziamento sono corrisposti da questo Ministero secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale. A lavori ultimati, l'erogazione avviene secondo il piano di ammortamento predisposto dall'Istituto di credito.

Le autorizzazioni di spesa previste ammontano a L. 49.875 milioni per il periodo 1964-1990.

Contributi in conto capitale

I contributi in conto capitale sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli di spesa 7043, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe, e 7045, se diretti alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione.

Le autorizzazioni di spesa a carico del capitolo 7043 ammontano a L. 22.105 milioni per il periodo 1963-1977, quelle a carico del capitolo 7045 ammontano a L. 11.120 milioni per il periodo 1964-1976.

I contributi in esame vengono concessi secondo le seguenti procedure:

- a) Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe (capitolo 7043).

La domanda di contributo è presentata, corredata col progetto di investimenti, alla locale Prefettura, la quale, sentita l'apposita Commissione Provinciale, emette il relativo decreto di concessione. Sulla scorta di tale provvedimento l'operatore economico può avviare i lavori ed iniziare la procedura

prevista per l'ottenimento dei contributi in conto interessi, se richiesti.

L'erogazione dei contributi avviene ad opera di questo Ministero, secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale del luogo. Il pagamento avviene con ordinativo di spesa intestato al Direttore della locale Direzione Provinciale del Tesoro e riscuotibile presso lo stesso Ufficio.

b) Contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7045).

La domanda di insediamento, debitamente documentata, va presentata al Consorzio di Belluno e Pordenone, il quale esprime in merito il proprio parere; tutta la documentazione viene quindi trasmessa a questo Ministero per il parere del competente comitato interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributo negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene concesso secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale, previa presentazione per il tramite del consorzio del "certificato di vigenza" rilasciato dal tribunale competente per territorio.

Contributi ai Consorzi dei nuclei di industrializzazione di Belluno e Pordenone (capitolo 7044).

Tutte le autorizzazioni di spesa stanziata sul capitolo 7044, previste in L. 7.900 milioni per il periodo 1964-1978, sono state esaurite con l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate si fa presente che circa 500 di esse hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge in esame.

Si fa rilevare inoltre che mentre la erogazione dei contributi in conto capitale e dei contributi ai consorzi dei nuclei di industrializzazione può essere giudicata soddisfacente,

in quanto tutte le autorizzazioni di spesa sono state impegnate, l'erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata più difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

Si fa presente infine che con legge 10 maggio 1983, n. 190 concernente ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, lo stanziamento già previsto per contributi in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei Consorzi (cap. 7045) è stato complessivamente aumentato di L. 9.000 milioni per gli anni finanziari dal 1983 al 1986 e lo stanziamento già previsto per contributi in conto interessi alle imprese che si insediano nelle aree dei Consorzi (cap. 7042), è stato complessivamente aumentato di L. 7.750 milioni per gli anni finanziari dal 1983 al 1986.

LEGGE 1° DIC. 1971 N. 1.101 e successive integrazioni disposte con leggi 7/6/1975, n. 228 e 24/5/1976, n. 350.

Ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessile.

La legge 1.101/1971 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alle imprese tessili e alle imprese non tessili operanti o che si insediano in zone tessili per l'attuazione di programmi di investimento.

La legge in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 281 miliardi per il periodo 1972 -1989 (capitolo di bilancio 7542).

La legge n. 1.101 è stata abrogata dall'art.17 della legge 12/8/1977, n.675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge in questione l'operatore economico doveva presentare la domanda direttamente al Ministero Industria, il quale provvedeva ad istruire la relativa pratica ed a sottoporre la richiesta al competente Comitato interministeriale.

Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo veniva emanato il decreto di approvazione dei piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale presentati, con la conseguente ammissione al beneficio dei contributi richiesti.

Sulla scorta di questo provvedimento l'operatore prende contatti con un Istituto di credito per l'ottenimento della delibera della concessione del finanziamento agevolato e la successiva stipula del relativo contratto.

Questo contratto viene inviato al Ministero Industria per l'assunzione dei relativi impegni definitivi e per la liquidazione dei contributi statali da corrispondere annualmente alle imprese ammesse per tutta la durata del mutuo.

Le variazioni relative ai piani approvati, che possono

intervenire durante l'esecuzione degli investimenti o nel corso della durata del mutuo, sono sottoposte attualmente al parere del Comitato Tecnico previsto dall'art. 4 della legge 12/8/1977, n. 675 che ha sostituito, ai fini dell'applicazione della legge n. 1.101, il precedente Comitato interministeriale.

Sulla legge n. 1.101 sono state approvate circa 900 domande; per circa 880 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti sono stati finora stipulati per circa 750 operazioni.

L'applicazione della norma in esame comporta oltre ai riflessi sul piano contabile, già trattati riguardo all'applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, un ulteriore elemento di incertezza costituito dalla possibilità che un operatore economico autorizzato per un finanziamento agevolato non trovi, poi, l'Istituto di credito disposto a concedere il finanziamento, o quanto meno a concederlo nella misura autorizzata.

In tale situazione il Ministero si trova con delle previsioni di spesa che non sa quando ed in quale misura si realizzeranno, con conseguente impossibilità di orientarsi in merito alle somme residue disponibili per altre operazioni di finanziamento.

Per quanto concerne il normale tempo tecnico delle varie fasi della procedura più sopra indicata, occorre distinguere la fase della concessione del beneficio, dalla fase della liquidazione del contributo. Infatti la prima fase non ha mai superato, se non in casi particolari, il periodo di 6 mesi dalla presentazione della domanda fino alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di approvazione dei piani di ristrutturazione.

Per la fase della liquidazione del contributo, viceversa, non è possibile stabilire in linea generale il tempo occorrente per la sua attuazione, stante la interdipendenza temporale di tale fase con la delibera della concessione del finanziamento da parte di un Istituto di credito e soprattutto con la stipula del relativo contratto di mutuo, per la quale la norma in esame non impone una scadenza.

LEGGE 8 AGOSTO 1972, N.464 - ART. 9 e successive integrazioni disposte con legge 7/6/1975, n.230 e con decreto legge 30 aprile 1976, n.256, convertito in legge 24/5/1976, n. 350.

Provvidenze agli imprenditori per la ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

L'art.9 della legge 464/1972 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito a ciò abilitati alle imprese in crisi con personale in Cassa Integrazione Guadagni per l'attuazione di programmi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale.

La norma in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 813 miliardi per il periodo 1972-1992 (capitolo di bilancio 7543).

L'art.9 della legge n. 464 è stato abrogato dall'art. 17 della legge 12/8/1977, n.675; alla data dell'abrogazione risultavano tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalle norme.

Ai sensi di detta legge sono state approvate circa 300 domande; per circa 290 domande accolte sono pervenute da parte degli Istituti di credito le delibere della concessione del finanziamento agevolato, mentre i relativi contratti risultano finora stipulati per circa 265 operazioni.

La procedura per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla norma in esame è identica a quelle già indicate per l'applicazione della legge 1°/12/1971, n. 1.101. Così dicasi per gli elementi di incertezza ai fini delle previsioni di spesa e per il normale tempo tecnico di attuazione delle varie fasi dell'iter procedurale. Si rinvia, pertanto, a quanto esposto per l'applicazione della legge 1°/12/1971, n.1.101.

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese.

Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 374/1976, il Ministero dell'Industria gestisce la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore dei consorzi tra piccole e medie imprese per l'attuazione di investimenti fissi, mentre il Ministero del Commercio con l'Estero gestisce la concessione di provvidenze incentivanti ai fini delle esportazioni.

Per quanto concerne la competenza del Ministero dell'Industria, la legge prevede un contributo sugli interessi, nella misura del 6% per gli investimenti realizzati nel Centro-Nord e dell'8% per quelli realizzati nel Mezzogiorno sui finanziamenti accordati in misura pari al 70% degli investimenti e per un periodo d'ammortamento non superiore a dieci anni.

Detta legge 374/1976 è stata abrogata dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 che ha trasferito le competenze del Ministero al Mediocredito Centrale e alle Regioni.

La legge in questione ha previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 50 miliardi per il periodo 1976-1989; gli stanziamenti di bilancio corrispondenti a dette autorizzazioni di spesa vengono ridotti del 10% ai sensi del D.P.R. 616/1977. Detta quota viene assegnata alle Regioni a cura del Ministero del Tesoro in corrispondenza delle attribuzioni concernenti l'artigianato trasferito a detti Enti.

Le autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero Industria trovano collocazione nel capitolo 7544 del bilancio.

Alla data dell'abrogazione della legge, a valere sulle disponibilità previste erano stati approvati 12 programmi di investimento comportanti un onere per lo Stato di circa 2 miliardi.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa previste per il periodo 1976-1981, L. 2 miliardi sono stati impegnati a carico dell'esercizio 1981 a fronte dei programmi soprarichiamati, L. 12 miliardi sono stati trasferiti, nella misura di Li

re 4 miliardi ciascuno, al Ministero per il Commercio Estero, al Mediocredito Centrale e alle Regioni

La procedura per la concessione dei benefici previsti dalla norma in esame è identica a quella illustrata per le leggi n. 1101/1971 e per l'art. 9 della legge n. 464/1972, che per brevità si riassume:

l'operatore economico presenta la domanda direttamente al Ministero Industria, il quale provvede ad istruire le relative pratiche e a sottoporre la richiesta al competente Comitato interministeriale. Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo viene emesso il decreto d'ammissione al beneficio dei contributi richiesti. Sulla scorta di quest'ultimo provvedimento l'operatore può prendere contatti con un istituto di credito per l'ottenimento del finanziamento agevolato e la stipula del relativo contratto.

Detto contratto viene successivamente inviato al Ministero Industria per l'assunzione dei relativi impegni definitivi. Il tempo tecnico necessario per l'attuazione della procedura sopraesposta non può essere definito in linea generale, in quanto dopo l'approvazione del programma di investimenti da parte del Ministero, gli operatori economici debbono attendere il finanziamento da parte di un Istituti di Credito che non sempre procede con la necessaria celerità.

La legge n. 374/1976 non ha incontrato il favore dei destinatari come dimostrato dal modesto numero di domande pervenute a questo Ministero dall'inizio dell'attuazione della legge fino alla sua abrogazione (n. 40 in totale, delle quali n.5 hanno poi successivamente rinunciato) e non ha visto compiutamente conseguita la sua primaria finalità di stimolo alla formazione di raggruppamenti di imprese per la realizzazione di servizi comuni.

Recentemente è stato approvato dal Senato un provvedimento di legge concernente interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane con il quale viene abrogata la citata legge n. 240/1981 e viene istituito presso questo Ministero un fondo speciale per il sostegno ai consorzi di servizi.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, n. 902.

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. 902/1976 prevede la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese per l'attuazione di programmi di investimenti per l'ammodernamento degli impianti, ovvero, nelle aree sottosviluppate, per il loro ampliamento.

Il Ministero dell'Industria ha competenza per i territori dell'Italia Centrale e Settentrionale.

La norma in questione prevede autorizzazioni di spesa per L. 1.120 miliardi per il periodo 1976-1988.

Le predette autorizzazioni sono state ridotte complessivamente di L. 200 miliardi, di cui:

- L. 25 miliardi dall'art. 3 della legge 31.3.1982, n. 119 in c/esercizio 1982;
- L. 35 miliardi dall'art. 10 della legge finanziaria n.130/83 in c/esercizio 1983;
- L. 55 miliardi dall'art. 35 della legge finanziaria numero 730/1983 in c/esercizio 1984;
- L. 85 miliardi dall'art. 3 del DL 9.4.1984 n. 62 convertito con modificazioni nella legge 8.6.1984, n. 212, di cui Lire 35 miliardi in c/esercizio 1984 e 50 miliardi in c/esercizio 1985.

Le autorizzazioni di spesa destinate agli interventi previsti dal D.P.R. 902 trovano collocazione nel capitolo 7545 del bilancio del Ministero dell'Industria. A tale capitolo sono destinate, inoltre, nella misura del 35% le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. 902/76, sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dette somme sono state determinate a tutto il 31.12.85 in L. 279,92 miliardi.

Complessivamente, gli stanziamenti da destinare al DPR 902/76 risultano quindi in L. 1.199,92 miliardi (1.120-200

+ 279,92).

Le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio: Contabilità aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con la intestazione "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale".

La procedura relativa all'applicazione del DPR 902/ 76 è identica a quella illustrata per legge n. 623 del 30 luglio 1959, che di seguito si riassume:

- l'operatore economico presenta la propria istanza ad un Istituto di credito convenzionato, il quale trasmette la domanda stessa al Ministero Industria, corredata da una propria relazione istruttoria e dalla delibera della concessione del finanziamento da parte dei propri organi decisionali.
- Presso il Ministero si provvede al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di sottoporre l'operazione, per il parere, all'esame del competente Comitato Interministeriale previsto dall'art. 9 del DPR 902/1976.
- In conseguenza del parere favorevole espresso dal Comitato, viene emesso il decreto dell'ammissione alla concessione dei contributi richiesti.
- Sulla base di detto provvedimento l'Istituto di Credito può stipulare il contratto di mutuo effettuando le relative erogazioni.
- Detto contratto insieme alla documentazione contabile viene, quindi, trasmesso al Ministero ai fini dell'emanazione del conseguente decreto di impegno definitivo sulla base del quale vengono corrisposti alle Aziende semestralmente (alla scadenza 1° luglio e 1° gennaio di ogni anno) i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo che non può essere superiore a 10 anni.

L'applicazione della norma in esame dà luogo, sul piano contabile, agli stessi problemi cui si è fatto cenno nella relazione sulla legge 30.7.1959, n. 623.

IL D.P.R. 902/1976 è entrato in attuazione nel luglio 1978 e da tale data il relativo Comitato si è periodicamente riunito per l'esame delle numerose domande pervenute al Ministero; circa 6.100.

Fino alla riunione del 23.7.1985 il Comitato ha approvato n. 4.984 domande per impegni globali previsti di 1004,7 miliardi e interessanti una occupazione totale di numero 450.000 addetti.

E' da aggiungere che l'art. 5 della legge 24.12.1979 , numero 650 contempla l'estensione dei benefici previsti dal D.P.R. 9.11.1976, n. 902 alle iniziative destinate "esclusivamente" o "prevalentemente" all'adeguamento degli scarichi dei rifiuti liquidi industriali posti in essere da Ditte industriali, artigiane o consortili. Rientrano, ovviamente, nella competenza di questo Ministero le iniziative localizzate nelle zone dell'Italia Centro-Settentrionale non incluse nei territori meridionali di cui all'art. 1 del T.U.6.3. 1978, numero 218.

Giova, infine, ricordare che l'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 convertito in legge 2.10.1981, numero 544 ha raddoppiato i limiti dimensionali relativi al capitale investito e all'investimento globale previsti dal D.P.R. 902/1976.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 della legge 31.5.1984, numero 193, le imprese ubicate nelle aree individuate con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 10.5.1985 , in corso di registrazione presso la Corte di Conti, sono ammissibili agli interventi di cui all'art. 5 del DPR 902/76 (previsti per le aree insufficientemente sviluppate del Centro Nord).

E' da presumere, quindi, in relazione alle suddette estensioni dei benefici di cui al DPR 902/1976 che le autorizzazioni di spesa previste dalla norma in esame verranno rapidamente esaurite.

Le procedure relative alla concessione delle agevolazioni previste dalla norma in questione richiedono un tempo abbastanza breve dal momento della presentazione della domanda al Ministero Industria. In linea generale si può dire che la attuazione della fase della concessione del contributo si svolge in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo semprechè gli Istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'invio della documentazione contabile al Ministero.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, n. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

L'art. 3 della legge n.675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31/12/1982 con il D.L.30/9/81 n.545 ed è stato portato alla chiusura del periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla stessa legge 675/1977 con la legge finanziaria 26 aprile 1983,n.130.

Detto "Fondo" , è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive che realizzino progetti di ristrutturazione e di riconversione con forme ai programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla legge in questione articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici (articolo 2 della legge n.675/1977).

Ai fini della legge in esame si intendono:

- per progetti di ristrutturazione: i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti, eventualmente ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone la ubicazione, nell'ambito dell'occupazione aziendale preesistente;
- per progetti di riconversione: sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti, sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree sufficientemente sviluppate del Centro-Nord (di cui all'art.8 del D.P.R. 902/1976) mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entità nei territori meridionali.

Le agevolazioni finanziarie concedibili alle imprese sono le seguenti: mutui agevolati, contributi in conto interessi sia per i finanziamenti bancari che per emissioni di obbligazioni, contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, contributi negli oneri derivanti dai versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile, contributi per oneri derivanti dalla riqualificazione del personale, contributi in conto canoni nelle operazioni di leasing, contributi in conto capitale per progetti di nuovi impianti realizzati nel Mezzogiorno, contributi alle imprese artigiane in conto canoni nelle operazioni di leasing.

Le autorizzazioni di spesa della norma in esame trovano collocazione nel capitolo 7546 di bilancio.

Una quota non inferiore al 40% delle disponibilità del "Fondo" è riservata annualmente ai territori meridionali.

Ammontare disponibilità:

- 1 - l'art. 29 della legge 12/8/1977 n.675 ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" l'ammontare di n.4565 miliardi così ripartiti:

lettera a) = 2.180 miliardi

lettera b) = 2.385 miliardi

- 2 - Con delibera del 27.3.1980 il CIPI ha indicato, tra l'altro, per ciascuna voce di spesa l'attribuzione agli stanziamenti di cui alle lettere precisate al punto 1).

Nella stessa sede ha individuato altri interventi di varia natura oggi quantificabili in circa 750 miliardi da imputare alla lettera a), di cui:

100 mld. = fondo manodopera, art.4, 2° comma legge 675/77

60 mld. = fondo centrale garanzia, art.20, legge 675/77

420 mld. = stima IVA, art. 18, legge 676/77

165 mld. = mobilità manodopera, art.28, legge 675/77

5 mld. = spese funzionamento, art. 16, legge 675/77

- 3 - L'art.3 del D.L. 31/7/1981, così come risulta modificato

dalla legge di conversione n. 544 del 2.10.1981, ha di spostato l'utilizzo, a valere sulle disponibilità del "Fondo ex legge 675/1977", in favore di diversi inter-venti per un ammontare globale di 820 miliardi e precisamente:

460 miliardi sulla lettera a)

360 miliardi sulla lettera b)

- 4) - L'art.18 della legge finanziaria 26 aprile 1983, n.130, per consentire il completamento degli interventi del Fondo, relativamente alle domande presentate entro il 31.12.1982 ha autorizzato, in aggiunta a quelle già pre-viste dal già citato articolo 29 della legge 675/77, le seguenti spese così ripartite:

lettera a) = L. 1.800 miliardi

lettera b) = L. 3.500 miliardi

- 5) - La legge 31/5/1984, n.193, concernente interventi in fa-vore del settore siderurgico, ha posto a carico del ca-pitolo 7546 le seguenti somme:

- L. 300 miliardi in conto esercizio 1984

- L. 200 miliardi in conto esercizio 1985

intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazio-ne di spesa di cui all'art.29, punto I

	es. 1984	es. 1985	TOTALE
lett.a) L.	200 miliardi	L. 150 miliardi	350
lett.b) L.	100 miliardi	L. 50 miliardi	150

- 6) - Il decreto legge 21 febbraio 1985, n.23 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1985, n.143, all'ar-ticolo 7, per gli interventi di cui alla citata legge 193/1984, ha previsto l'importo di L. 150 miliardi, da porre a carico del capitolo 7546 riducendo corrispon-dentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29, punto I, art. b.

- 7) - La legge 13 maggio 1985, n.198, a copertura dell'onere derivante dagli interventi previsti in favore delle im-

prese danneggiate dalle avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 ha previsto la somma di L. 150 miliardi (30 miliardi per ciascun anno dal 1985 al 1989) da porre a carico del capitolo 7546 intendendosi corrispondentemente risotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art; 29 punto I, lett.b).

8) - Dal combinato disposto delle norme e delibere CIPI sopracitate, risultano utilizzabili:

- per interventi di ristrutturazione e riconversione

lettera a) 2.420 miliardi

lettera b) 5.075 miliardi

per un totale quindi di 7.495 miliardi

Attualmente sono in corso di approvazione disegni di legge che prevedono ulteriori riduzioni dell'autorizzazione di spesa recata dall'art.29, punto I, lettera b) e successive modificazioni e integrazioni per l'importo complessivo di 305 miliardi così ripartito:

- L. 200 miliardi di copertura dell'onere derivante dagli interventi previsti dall'art.1 della legge 19.12.1983,n.696 in favore delle piccole e medie imprese acquirenti di macchine ad elevata tecnologia;
- L. 75 miliardi a copertura dell'onere derivante dagli interventi previsti dall'art. 4 della legge 31.5.1984 n.193 in favore del settore siderurgico;
- L. 30 miliardi a copertura dell'onere derivante da interventi di sostegno per i consorzi previsti da un disegno di legge recentemente approvato dal Senato.

Per usufruire dei benefici di cui alle lettere a) - b) dell'articolo 4/675 l'impresa deve presentare la richiesta in triplice copia ad un Istituto di Credito.

Nel caso in cui invece richieda la sola agevolazione prevista al punto c) (contributo sull'emissione di obbligazioni) la domanda va presentata direttamente al Minindustria.

Se tale agevolazione è richiesta insieme con le agevolazioni di cui ai punti a) e b) la domanda va presentata allo Istituto.

Per i contributi previsti alla lettera e) la domanda va presentata al Ministero dell'Industria.

Per i progetti di investimenti superiori a 30 miliardi l'Istituto deve trasmettere i risultati dell'istruttoria anche alla Regione, che entro 40 giorni può esprimere il proprio parere al CIPI con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale;

L'Istituto, dopo aver completato l'istruttoria e dopo aver deliberato la quota di finanziamento da realizzarsi con i mezzi propri, entro il termine di 4 mesi, trasmette al CIPI, tramite il Minindustria, la domanda di concessione delle agevolazioni.

Trimestralmente gli Istituti sono tenuti a comunicare al Minindustria l'elenco e l'importo delle domande non accolte.

Il Minindustria può richiedere la copia di tali domande al Ministero del Lavoro che deve accertare le esigenze di formazione della manodopera necessaria.

Il CIPI delibera la concessione delle agevolazioni su proposta del Comitato tecnico 675 (art.4 - comma 5°) e il Minindustria comunica all'Istituto e all'impresa la delibera stessa adottando i provvedimenti di concessione.

L'Istituto dopo aver ricevuto la comunicazione di cui sopra stipula con l'impresa il contratto di mutuo di cui alla lettera a) e b) articolo 4/675 e ne invia copia autentica al Minindustria.

Pervenuto al Ministero il contratto di mutuo e la relativa documentazione contabile, si procede alla emanazione del provvedimento di impegno definitivo sulla base del quale verranno corrisposti annualmente i contributi statali dovuti per tutta la durata del mutuo stesso.

Al 31.12.1984 sono stati approvati dal CIPI n. 171 progetti di investimento.

L'onere previsto a carico dello Stato conseguente alla concessione delle agevolazioni deve essere ricalcolato, in relazione ai tempi di stipula dei contratti di finanziamento e di realizzazione degli investimenti da parte delle imprese beneficiarie, incidenti sui tassi di riferimento e applicabili e sull'effettivo utilizzo delle somme mutate.

Va inoltre considerato che la CEE ha solo in parte autorizzato gli aiuti della legge 675; particolarmente sensibile è stata la limitazione per il settore chimico rispetto a quanto approvato dal CIPI.

Nel corso del 1984 è stata pienamente avviata la fase di erogazione delle agevolazioni. Al 30.4.1985 sono stati erogati contributi ai sensi dell'art.4 della legge per un importo di 433 miliardi circa (mutui diretti agevolati e contributi in conto capitale 391 miliardi; contributi in conto interessi 42 miliardi).

LEGGE 16 MAGGIO 1980 N. 178 DI CONVERSIONE DEL D.L. 17 MARZO 1980 N. 68DISPOSIZIONI SUI CONSUMI ENERGETICI

L'art. 8 autorizzava questo Ministero ad erogare le somme necessarie a compensare il maggiore onere derivante dalla necessità di assicurare la copertura del fabbisogno di gasolio fino al limite di 50 miliardi e di g.p.l. fino a lire 7 miliardi.

I 50 miliardi sono stati erogati per L. 48.740.462.119 accantonando la somma di L. 1.259.537.881 in attesa di definire le istanze di rimborso da parte di tre società in ordine alle quali è stato richiesto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Al riguardo si fa peraltro presente che una delle società ha altresì promosso giudizio presso l'Autorità giudiziaria tuttora pendente.

In caso di soluzione positiva delle istanze avanzate dalle tre società la somma accantonata sarà distribuita alle predette; in caso di soluzione negativa verrà distribuita fra tutte le altre società alle quali è stato effettuato un taglio del 14% per eccedenza dell'importo richiesto rispetto a quello disponibile di 50 miliardi di lire.

Circa, poi, i 7 miliardi per il g.p.l. gli stessi sono già stati erogati nella misura di L. 4.647.511.260.= coprendo tutte le esigenze maturate.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1981, n. 22DISCIPLINA DELLE SCORTE PETROLIFERE

La legge 10.2.1981, n. 22 che commetteva all'ENI di assumere tutte le iniziative idonee a costituire e gestire una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, stanziava la somma di lire 300 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato interamente versato all'ENI a fronte degli acquisti che hanno consentito allo stesso di realizzare la scorta strategica come previsto dalla legge istitutiva.

L'ENI peraltro avendo anticipato le somme per gli acquisti e per la gestione vanta un credito che va progressivamente aumentando.

E' stato predisposto un d.d.l. per rimborsare all'ENI il credito e per attribuirgli, per il mantenimento della scorta strategica, la somma di lire 20 miliardi annui con decorrenza dal 1984.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 artt. 14/19.

Interventi per l'innovazione tecnologica

Gli artt. 14/19 della legge 17/2/1982, n. 46 prevedono la concessione di finanziamenti in favore di imprese che realizzi no programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato aventi la durata massima di 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento e utilizzo e 10 anni di ammortamento.

E' previsto inoltre (art. 15) che l'impresa istante possa chiedere, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, il C.I.P.I. con deliberazione in data 30 marzo 1982 (G.U. n. 119 del 3.5.1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi e ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Per far fronte ai sopraspecificati interventi, l'art. 18 della legge 46/82 autorizza, a carico del bilancio dello Stato, uno stanziamento complessivo, nel triennio 1981-1983, di Lire 1.500 miliardi.

La legge finanziaria/bis 7 agosto 1982, n. 526, relativamente all'esercizio 1982 incrementa lo stanziamento di L. 100 miliardi, ponendo detta somma a carico delle disponibilità del "Fondo investimenti e occupazione" (artt. 51 e 64).

La legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130, relativamente all'esercizio 1983, prevede un ulteriore incremento pari a L. 350 miliardi (art. 19).

L'art. 1 della legge 19.12.1983 n. 696 destina agli interventi previsti dallo stesso articolo 1 in favore delle im -

prese industriali acquirenti di macchine ad elevata tecnologia la somma di L. 100 miliardi; il relativo onere è da imputarsi alla quota pari al 20% degli stanziamenti in favore del settore delle medie e piccole imprese di cui all'art. 18 della legge n. 46/82.

L'art. 14 della legge finanziaria 22.12.1984, n. 887 autorizza un nuovo stanziamento dell'importo complessivo di Lire 1.800 miliardi da iscriverne in bilancio in ragione di 500 miliardi per il 1985, di Lire 600 miliardi per il 1986 e di Lire 700 miliardi per il 1987.

L'art. 1 della legge 9 marzo 1985, n. 110 - I comma, lett. a) - ha assegnato agli interventi di cui all'art. 14/19 della legge n. 46/82 la somma di L. 366,5 miliardi a seguito della ripartizione delle disponibilità residue, in conto esercizio 1984, del "Fondo investimenti e occupazione".

L'autorizzazione di spesa complessiva è pertanto di Lire 4.016,5 miliardi.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, (capitolo 7548) secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982 da gestire in contabilità fuori bilancio.

Premesso che l'erogazione dei finanziamenti è a carico del "Fondo" e che la stessa è prevista mediante contratto stipulato fra Ministero dell'Industria e impresa beneficiaria delle agevolazioni, al Fondo stesso dovranno affluire anche i rimborsi dei mutuatari, che effettueranno i relativi versamenti al capitolo n. 4721 del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17/2/1982, n. 46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzidetto capitolo di entrata saranno successivamente trasferite al citato capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7548.

La procedura relativa all'applicazione degli artt. 14/19 della legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio pro

gramma di investimenti a questo Ministero;

- il Ministero dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo" previo parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 16 della legge 46/1982;
- il C.I.P.I. delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo le eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capoverso;
- l'erogazione del finanziamento, come già accennato, avviene a seguito di contratto da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni.

Il contratto viene poi approvato dal Ministro con proprio provvedimento.

I "tempi tecnici" occorrenti per la realizzazione nelle fasi relative alla procedura su indicata a partire dalla data di presentazione della domanda da parte dell'operatore economico sono mediamente i seguenti:

- 2 mesi per l'ammissione al programma;
- 4 mesi per la delibera C.I.P.I.;
- 2 mesi per l'erogazione del contributo.

A tutto il 31.12.1984 sono pervenute a questo Ministero le prime n. 665 domande di concessione dei contributi previsti dagli artt. 14 e 19 della legge n. 46/1982 dell'importo complessivo di circa 5.069 miliardi.

Sono state presentate al Comitato di cui all'art. 15 della legge n. 46/1982 n. 531 domande, di cui n. 526 domande hanno avuto parere favorevole e n. 5 hanno avuto parere negativo, l'onere relativo alle domande accolte è stato determinato in Lire 4.491 miliardi circa.

Alla stessa data del 31.12.1984 il C.I.P.I. ha deliberato la concessione dei contributi di cui sopra per n. 417 domande con un conseguente impegno globale di Lire 1.599 miliardi circa.

Nel corso dell'esercizio 1984, sono state disposte le prime erogazioni per l'importo complessivo di L.219.758.785.578.-

relative a n. 99 contratti e riguardanti i primi stati di avanzamento nei rispettivi programmi.

I contratti stipulati a tutto il 31.12.1984 sono pari a n. 260 per un intervento del Fondo pari a Lire 1.035,6 miliardi complessivi.

A tutto il 30 giugno 1985 le erogazioni ammontano a Lire 844 miliardi circa.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - ART. 20

Interventi in favore delle imprese siderurgiche

L'art. 20 della legge 17/2/1982, n. 46 prevede la concessione di contributi alle imprese siderurgiche rimaste in attività almeno fino al 1979 che realizzino riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico od obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31/12/1980.

Il predetto art. 20 è stato modificato ed integrato dal D.L. 31/1/1983 n. 19 convertito in legge 31/3/1982 n. 87, che tra l'altro ha previsto la estensione delle agevolazioni alle imprese che attraverso la soppressione di impianti riducono la produzione annua di tubi senza saldatura, di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas.

Lo stesso art. 20 della legge 46/82 autorizza uno stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa di questo Ministero dell'importo complessivo di L. 300 miliardi riferito al triennio 1981-1983.

L'art. 19 della legge finanziaria 26 aprile 1983, n. 130 ha incrementato il predetto stanziamento, relativamente all'esercizio 1983, dell'importo di L. 250 miliardi.

Gli stanziamenti secondo le quote fissate per ciascun anno vengono iscritti nel capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici".

La procedura relativa all'applicazione del citato art. 20 è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda di contributo a questo Ministero;
- sulle domande di contributo delibera il C.I.P.I., su propo-

sta del Ministro dell'Industria, previa istruttoria eseguita da un apposito Comitato Tecnico;

- la erogazione del contributo viene disposta con decreto del Ministro dell'Industria.

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 31.12.1982.

Il termine per la soppressione degli impianti fissato al 31.12.1982 nello stesso art. 20 della legge n. 46/82 è stato prorogato al 31.12.1983 dal già citato DL n. 19/83 e successivamente è stato di nuovo prorogato dalla legge 31.5.1984 n.193 fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le domande presentate dalle imprese siderurgiche private sono n. 78.

Il 31.12.1983 il C.I.P.I. ha deliberato la concessione dei contributi di cui all'art. 20 della legge 46/1982, in favore di n. 65 aziende impegnando l'intero stanziamento previsto in Lire 550 miliardi.

Detti contributi hanno riguardato riduzioni di capacità produttiva per complessive:

- tonnellate annue	5.281.600	di acciaio grezzo
- " "	3.304.900	di laminati
- " "	2.128.000	di semilavorati.

A fronte degli impegni assunti dal C.I.P.I. sono stati erogati al 31.12.1984 Lire 541,79 miliardi e a tutto il 30.6.84 Lire 548,54 miliardi.

Il DL n. 19/1983, relativamente alla estensione delle agevolazioni di cui si è già fatto cenno, non ha trovato applicazione.

LEGGE 29 MAGGIO 1982, n. 308

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

Per i capitoli di spesa relativi alla legge 308/82 si fa presente che i fondi assegnati inizialmente per i tre esercizi finanziari 1981 - 1983 sono stati in parte trasferiti all'esercizio successivo 1984 dalle precedenti leggi finanziarie.

Pertanto, nel 1985 si sta provvedendo all'erogazione dei contributi concessi sui residui di bilancio.

Per il 1986 i contributi saranno anch'essi erogati su tali fondi e fino alla copertura dei singoli capitoli di spesa, in attesa che il disegno di legge già approvato dalla Commissione Industria della Camera venga approvato anche al Senato, relativo al rifinanziamento della Legge 308/82 che viste le richieste indica un fabbisogno finanziario pari a L. 900.000.000.000.=.

Al fine di dare un quadro quanto più possibile completo dell'attuazione della Legge si riportano di seguito brevi indicazioni per i singoli capitoli.

Relativamente ai Capitoli 7709 e 7708 (realizzazioni, studi/progetti ex art. 10), registrato alla Corte dei Conti in data 11/10/84 (G.U. del 17/12/84 n. 345), sono stati inoltrati agli Organi di controllo

provvedimenti per oltre 368 MML di contributo ed entro il corrente mese saranno inviati a detti Organi ulteriori provvedimenti fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria dei Capitoli.

In particolare, relativamente al Capitolo 7709, il Ministero ha avviato le istruttorie tecnico economiche delle richieste pervenute nel 1984 che ammontano a circa 150 MML di contributo, anche se per dette iniziative non risulta esservi la copertura finanziaria.

Relativamente al Capitolo 7710 (progetti dimostrativi) il Ministero ha svolto le relazioni sulle istruttorie delle richieste conformemente alla delibera CIPE dello 11/10/1984 (G.U. n. 306 del 7/11/84) e dette istruttorie dovranno essere approvate dal CIPE stesso.

Le richieste ritenute idonee dal Ministero risultano eccedenti rispetto alle attuali disponibilità del Capitolo; infatti, l'ammontare degli stanziamenti delle richieste pervenute e valutate positivamente eccede la disponibilità del Capitolo anche considerando l'incremento dello stesso con i fondi FIO.

Relativamente al Capitolo 7713 (impianti idroelettrici), sono stati inviati agli Organi di controllo provvedimenti per oltre 20 MML.

Il modesto numero di provvedimenti finora emesso trova giustificazione nel fatto che i progetti presentati, pur risultando idonei dal punto di vista tecnico economico, riguardano in gran parte iniziative per le quali non è ancora definito il provvedimento di concessione idrica di competenza regionale.

Relativamente ai Capitoli 7706 e 7707, di competenza regionale, soltanto quattro Regioni hanno a tutt'oggi inviato all'Amministrazione le relazioni a consuntivo di cui agli artt. 7 e 9 della legge 308.

Pertanto, non è stato possibile trasferire alle Regioni le somme del Capitolo 7707 derivate dagli impegni di spesa assunti dalle Regioni per le annualità successive alle prime delle iniziative incentivate con contributi in conto interesse. L'assenza delle relazioni regionali non permette un consuntivo delle azioni delegate alle Regioni, anche se da alcune delibere regionali si può evincere che le iniziative incentivate hanno riguardato prevalentemente interventi di ristrutturazione e di sostituzione dei gruppi termici che, pur conseguendo il risparmio di idrocarburi previsto dall'art. 8, riducono l'effetto di risparmio energetico ad un effetto collaterale per il miglior rendimento delle macchine installate.

LEGGE 6 OTTOBRE 1982 N. 752 e successive modifiche ed integrazioni.

Norme per l'attuazione della politica mineraria

La legge 752/82 prevede la ricerca di base su tutto il territorio nazionale da effettuare o direttamente o con convenzioni tra questa Amministrazione e l'ENI ovvero con Enti minerari o regioni a Statuto speciale; la concessione di contributi a favore delle imprese minerarie per la realizzazione di programmi di ricerca operativa in Italia e all'estero; contributi per il mantenimento di miniere in stato di potenziale coltivazione e per il ripiano delle perdite di gestione; contributi per la realizzazione di programmi di investimento relativi a nuove miniere, ammodernamento, ampliamento e ristrutturazione di miniere preesistenti.

La norma in questione prevede l'autorizzazione di spese da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel periodo 1982-1986;
" per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;

- per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;
- per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi per l'anno 1982;
- per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;
- per i programmi di cui al punto primo della delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, lire 20 miliardi per l'anno 1982, erogabili con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi."

La legge n. 752 è stata modificata e integrata con legge 15 giugno 1984 n. 246; l'art. 7 di quest'ultima legge ha istituito un fondo con

amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971 n. 1041, a tale fondo è stata conferita la somma complessiva di lire 90 miliardi con le disponibilità previste dalla legge 752/82, ed è stato denominato "Fondo per l'attuazione della politica mineraria". Alla copertura dei 90 miliardi si è provveduto:

"quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilità residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli 7900 (lire 5.900 milioni), 7901 (lire 18.600 milioni), 7902 (lire 25.700 milioni) e 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilità saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli 7902 e 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984."

Pertanto le autorizzazioni di spese previste

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'art. 20 della legge n. 752/82 si sono ridotte a:

	importo complessivo (miliardi)	1984	1985	1986
art.20/a	54	13	17	24
art.20/b	81,4	15	25	41,4
art.20/c	66,2	11,9	30	24,3
art.20/d	78,3	-	25	53,3
art.20/e	20	20		
limiti di impegno quindicennali I rate ai sensi dell'art.12	10	4	3	3

L'applicazione nell'anno 1984 della legge n. 752/82 ha comportato: provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'art. 9 per 14,8 miliardi nel capitolo 7901, tuttora non erogati alle Società ammesse alle agevolazioni; nonché l'impegno e la liquidazione di lire 20 miliardi sul capitolo n. 7904.

Peraltro nel 1984, si sono ridotte di lire 200 milioni le disponibilità sul capitolo n. 7900 nonché si sono ridotte di lire 100 milioni per ciascun anno 1985 e 1986 le corrispondenti disponibilità sullo stesso capitolo di spesa per acquisti di strumentazioni scientifiche del Servizio Chimico e del Servizio Geologico.

Con riferimento al fondo per l'attuazione

della politica mineraria, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, il fondo di 90 miliardi di lire è stato completamente riversato alla Tesoreria Provinciale di Roma sull'istituendo capitolo di spesa 4/1431. In applicazione del sesto comma dell'art. 6 della legge n. 246/84 alle Società ammesse alle agevolazioni con delibera del CIPE dell'8 agosto 1984, sono state liquidate anticipazioni del contributo richiesto ai sensi della legge n. 752/82 e sue successive modifiche ed integrazioni per lire 86.025.871.740 che ha comportato un residuo del "Fondo" per l'anno 1985 di lire 3.974.128.260. Tale residuo si è ridotto nei primi sei mesi del 1985 a lire 1.850.016.515 per ulteriori liquidazioni di anticipazioni del contributo per ricerche minerarie all'estero.

Con delibera del CIPI del 28 marzo 1985 sono stati autorizzati contributi ai sensi degli artt. 14 e 15 di lire 11.380 milioni per il 1984, di lire 30.520 milioni per il 1985 e di lire 3.259 milioni per il 1986, i cui oneri gravano sul capitolo n. 7902 dello stato di previsione della spesa. I provvedimenti di impegno sono in corso di registrazione. In applicazione delle disposizioni di cui al comma settimo dell'art. 3 della legge n. 246/84 sono, peraltro, in corso di erogazione anticipazioni del contributo per lire

2.247.900-000.

Infine, si segnala che il Consiglio Superiore delle Miniere, nella seduta del 4 giugno 1985, ha espresso parere favorevole alla concessione di contributi ai sensi dell'art. 9 della legge 752/82 per lire 10.400 milioni nel 1985, per lire 40.500 milioni nel 1986 i cui provvedimenti sono in corso di emanazione e sono comprensivi di liquidazioni di anticipazioni del contributo, per l'anno 1985, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 246/84, di lire 1.416.597.000. Si fa presente, altresì, che è stata trasmessa alla Segreteria del CIPI una proposta di delibera che prevede impegni sulle disponibilità del capitolo 7903, per l'anno 1986, ai sensi degli artt. 14 e 15 della legge n. 752/82, di lire 21.041 milioni.

Si segnala, infine, che sono stati registrati nel mese di luglio 1985 n. 8 provvedimenti di concessione del contributo previsto dall'art. 12 della legge n. 752/82 e si è in attesa che gli Istituti di credito a medio termine inviino alla Direzione generale delle miniere i contratti di stipula del finanziamento agevolato. Si presume che tali provvedimenti di concessioni assorbano quasi interamente le disponibilità finanziarie previste per gli anni 1986 e seguenti;

comunque si segnala che al termine del periodo di intervento si realizzeranno residui non utilizzabili, in quanto le delibere bancarie prevedono mutui di durata inferiore ai 15 anni previsti dalla legge in questione.

LEGGE 19 DICEMBRE 1983, n. 696 - Art. 1

Agevolazioni in favore della produzione industriale delle piccole e medie imprese.

L'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 prevede la concessione di contributi a fondo perduto in favore di imprese artigiane e di piccole e medie imprese industriali, che acquistino macchine ad elevata tecnologia.

Il predetto contributo è determinato nella misura del 25% del costo della macchina, al netto dell'IVA, elevato al 32% per le imprese operanti nella zona di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo stesso non può comunque superare per ogni impresa, rispettivamente, il limite di 340 milioni e di 600 milioni.

La concessione dei contributi di cui sopra è posta a carico del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica costituito presso questo Ministero e alimentato dalle somme iscritte nel capitolo di spesa n. 7548.

Per gli interventi di cui sopra l'art. 1 della legge 696/83 ha riservato una quota di L. 100 miliardi a valere sulle disponibilità del "Fondo".

L'art. 3 del DL 9 aprile 1984 n. 62 convertito nella legge 8.6.1984, n. 212 ha previsto un incremento del "Fondo" pari a L. 85 miliardi, da iscrivere in bilancio in ragione di 35 miliardi per l'anno 1984 e di L. 50 miliardi per l'anno 1985.

La legge finanziaria 22.12.1984, n. 887, all'art. 14, ha previsto un ulteriore stanziamento di L. 130 miliardi da riferire all'anno 1985.

L'art. 1 della legge 9 marzo 1985, n. 110 ha destinato al "Fondo", per gli interventi di cui alla legge 696/1983, la somma di L. 100 miliardi a seguito della ripartizione delle disponibilità residue, in conto esercizio 1984, del "Fondo investimenti e occupazione".

L'autorizzazione di spesa complessiva ammonta pertanto a L. 415 miliardi.

Attualmente è all'esame della Commissione Industria della Camera un testo unific. che prevede un rifinanziamento di lire 200 miliardi.

La procedura per la concessione ed erogazione dei contributi secondo norme di attuazione che di volta in volta sono state regolarmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con relativa documentazione e ordine di acquisto della macchina a questo Ministero;
- le domande di cui sopra vengono esaminate e sottoposte al parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 9 del DPR 9 novembre 1976, n. 902;
- la concessione dei contributi avviene con decreto del Ministro dell'Industria a seguito di proposta favorevole del predetto Comitato;
- l'erogazione del contributo è disposta con decreto del Ministro dell'Industria su richiesta della ditta e dietro presentazione di apposita documentazione comprovante l'avvenuta consegna ed il pagamento della macchina.

Il termine per la presentazione delle domande, fissato con DM 29.12.1984, è scaduto il 30.4.1985.

Le domande pervenute sono 15.600. emessi.

Al 30 giugno 1985 sono stati ammessi n. 4450 decreti di concessione con un impegno globale di L. 177 miliardi.

Le prime erogazioni sono state disposte nel corso dell'esercizio 1984 e al 31.12.1984 ammontavano a L. 14.618.656.000.

A tutto il 30 giugno 1985 sono state erogate L. 32,5 miliardi circa.

I tempi tecnici necessari alla concessione dei contributi sono strettamente connessi alla completezza documentale delle singole domande. In condizioni ottimali detti tempi possono essere mediamente pari a due mesi a decorrere dalla data di ricezione della domanda.

LEGGE 31 MAGGIO 1984, n. 193 - ARTT. 2 - 3 - 4 -

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico.

Nel quadro della razionalizzazione del settore siderurgico vengono individuati ulteriori e nuovi interventi con la legge 31 maggio 1984, n.193, che agli articoli 2,3 e 4 prevede agevolazioni in favore delle imprese siderurgiche la cui concessione è posta a carico del "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" costituito presso questo Ministero e alimentato dalle somme iscritte sul capitolo di spesa n. 7549.

L'articolo 2 prevede contributi a fondo perduto per la riduzione di capacità produttiva realizzata mediante rottamazione di impianti di laminazione nonché di forni fusori direttamente collegati ai predetti impianti e di forni fusori le cui riduzioni di capacità produttiva avvengano nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti e sistemi in Italia.

Il contributo può essere concesso fino a un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva annua soppressa. Sono inoltre previste maggiorazioni del predetto contributo per quelle imprese che realizzino investimenti nello stesso settore siderurgico compatibili con il regime autorizzatorio di cui al DL 31 gennaio 1983, n. 19 convertito nella legge 31 marzo 1983, n.87 o in altri settori industriali.

Il contributo da destinare al reinvestimento può essere ulteriormente elevato per quelle imprese che realizzino, mediante accordi interaziendali, progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici ovvero progetti di servizi alla produzione industriale.

Per la procedura relativa alla concessione ed erogazione dei contributi la legge 193/1984 fa riferimento a quella di cui al VI comma dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, in breve, viene di seguito indicata:

- l'operatore economico presenta la domanda di contributo a questo Ministero
- sulla domanda di contributo delibera il CIPI su proposta dello stesso Comitato tecnico previsto dal citato art. 20 della legge n° 46/1982
- la erogazione del contributo viene disposta con decreto del Ministro dell'industria.

Il termine per lo smantellamento degli impianti più volte prorogato è stato definitivamente fissato al 30 giugno 1985 con DL 31 maggio 1985, n°215.

Le imprese siderurgiche che hanno presentato domanda per la concessione del contributo sono state n. 88, di queste n. 58 imprese hanno accettato il contributo nella misura deliberata in loro favore dal CIPI e si sono quindi dichiarate disposte allo smantellamento dei propri impianti.

Si vengono così a realizzare riduzioni di capacità produttiva per complessive:

- tonnellate annue 3.875 di laminati e semilavorati
- tonnellate annue 2.489 di acciaio grezzo.

L'erogazione dei contributi ha avuto inizio nel mese di giugno 1985, alla fine del mese stesso sono state disposte erogazioni per f. 60 miliardi.

L'articolo 3 prevede la concessione di contributi in conto interessi sulle operazioni debitorie assunte o da assumere entro tre mesi dal 6 giugno 1984 (debiti bancari o emissioni obbligazionarie), nella misura massima del 10% annuo, in favore delle imprese siderurgiche che realizzino programmi di razionalizzazione della produzione di prodotti finiti siderurgici e di alcune categorie di semiprodotti mediante riduzione o mantenimento della relativa capacità produttiva.

L'intervento ha come riferimento concreto le operazioni in essere nell'arco di tempo: 1.1.1983 - 31.12.1985 e per ragioni tecniche collegate con la variabilità dei tassi è stato scisso in due periodi: 1.1.1983 - 30.6.1984/ 1.7.1984 - 31.12.1985.

la procedura relativa all'applicazione del presente articolo è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda insieme con un piano di razionalizzazione in termini economici e finanziari a questo Ministero
- sulle domande di contributo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982
- l'erogazione del contributo viene disposta con decreto del Ministro dell'industria.

Le domande presentate dalle imprese siderurgiche per la concessione dei predetti contributi sono state n. 78. Le stesse sono state tutte sottoposte al parere del Comitato tecnico, che ha espresso parere favorevole per n.73 domande e parere contrario per le rimanenti n. 5 domande. Le domande accolte favorevolmente verranno presentate al CIPI per la deliberazione nel corso del secondo semestre 1985.

L'impegno globale è stato determinato in f. 47,5 miliardi circa.

L'articolo 4 prevede contributi a fondo perduto in favore delle imprese siderurgiche che realizzino riduzioni di capacità produttiva mediante demolizione di impianti per la produzione di tubi.

La misura del contributo è fissata fino a un massimo di lire centocinquanta per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa di tubi senza saldatura e fino a un massimo di lire trentamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa di tubi saldati.

Sono previste maggiorazioni del predetto contributo per quelle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al già citato DL n. 19/1983 o in altri settori industriali; ulteriori maggiorazioni sono previste per quelle imprese che demoliscano gli impianti di fusione collegati con quelli di produzione di tubi.

La procedura per la concessione ed erogazione dei contributi è identica a quella già indicata per l'articolo 2.

Il termine per la demolizione degli impianti è fissato al 31.12.1985.

Le domande presentate sono state 18.

Il CIPI ha deliberato la concessione dei contributi in favore di n. 15 domande con un impegno globale di circa 171 miliardi.

Le prime erogazioni sono state disposte nel mese di giugno 1985 per l'importo complessivo di 21 miliardi circa.

La legge 193/1984 ha autorizzato per le finalità di cui ai soprari - chiamati articoli 2, 3 e 4 uno stanziamento complessivo di lire 550 miliardi da iscrivere in bilancio in ragione di lire 350 miliardi per l'anno 1984 e di lire 200 miliardi per l'anno 1985.

Il predetto stanziamento è così ripartito:

- lire 250 miliardi per gli interventi di cui all'art. 2
- lire 150 miliardi per gli interventi di cui all'art. 3
- lire 150 miliardi per gli interventi di cui all'art. 4.

Il DL 21 febbraio 1985, n. 23 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 1985, n. 143 ha incrementato lo stanziamento di cui sopra di f. 150 miliardi da destinare agli interventi di cui agli articoli 2 e 4.

Attualmente è in corso di approvazione un disegno di legge che prevede un ulteriore incremento di lire 75 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4.

LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198.

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 - Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n.590.

La legge stabilisce in favore delle imprese industriali; commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca danneggiate dalle avversità atmosferiche di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonché delle imprese industriali, commerciali e artigiane, site in provincia di Roma, danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952 n.50 (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale fino al 20% del danno e contributi a fondo perduto), elevando il tetto del contributo a fondo perduto fino a lire 5 milioni, nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 25 milioni. Le procedure amministrative per l'ottenimento delle provvidenze anzidette sono le stesse descritte per la legge 13 febbraio 1952, n.50.

In alternativa alle suddette provvidenze ed in favore degli stessi destinatari, la legge n.198/1985, prevede la concessione di finanziamenti agevolati quinquennali fino a concorrenza dell'ammontare del danno, con assunzione a carico dello Stato dei contributi in conto interessi in misura pari al 75% del tasso di riferimento. Le procedure per la concessione e l'erogazione del contributo in conto interesse sono le stesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.902.

L'autorizzazione di spesa è prevista in lire 150 miliardi complessivi in ragione di lire 30 miliardi per ciascun anno dal 1985 al 1989.

Le predette somme sono da iscrivere nel capitolo di spesa 7545 per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata al "Fondo Nazionale per il credito agevolato al settore industriale" di cui all'art.1 del citato D.P.R. n.902/1976.

Decreto-legge 21.6.1985, n. 289, convertito nella legge 8.8.1985, n. 408.

Assegnazione all'ENEA di un contributo di 900 miliardi di lire a titolo di anticipazione sul contributo globale di lire 5.340 miliardi per il quinquennio 1985-1989

In data 12.12.1984 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha trasmesso al CIPE - per la approvazione ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge 5.3.1982, n. 84 - il programma di attività dell'ENEA relativo al V Piano Quinquennale per il periodo 1985-1989.

In data 1.3.1985 il CIPE ha approvato il predetto Piano Quinquennale con ripartizione delle risorse finanziarie tra i diversi obiettivi del Piano secondo il prospetto seguente:

1. Attività a supporto della realizzazione delle Centrali elettronucleari italiane e reattore sperimentale Cirene	620 miliardi	
2. Sviluppo della filiera europea a neutroni veloci e reattore sperimentale PEC	1.760	"
3. Attività sul ciclo del combustibile nucleare	860	"
4. Ricerche sulla fusione nucleare controllata	450	"
5. Ricerca e promozione di fonti alternative e risparmio energetico	520	"
6. Ricerche sulla protezione dell'ambiente e la salute dell'uomo	360	"
	<hr/>	
a riportare	4.570	"

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riporto	4.570 miliardi
7. Attività a supporto dell'innovazione tecnologica	450 "
8. Attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza nucleare e protezione sanitaria	320 "
Totale	5.340 "
	=====

In data 21.3.1985 il MICA ha presentato al Parlamento un disegno di legge per la diretta provvista a favore dello Ente dei necessari mezzi finanziari in accordo, per il periodo 1985-1987, con quanto disposto dalla Legge Finanziaria dello Stato n. 887 del 12.12.1984 con quote annuali per gli anni 1985, 1986 e 1987 rispettivamente di 900, 1.000 e 1.100 miliardi e rinviando alle successive leggi finanziarie - nei limiti del contributo complessivo di L. 5.340 miliardi - la ripartizione dei fabbisogni per gli anni 1988 e 1989. Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 3.4.1985 e attualmente è in corso di esame presso la Commissione Industria del Senato.

In attesa del completamento dell'iter di approvazione di tale provvedimento, l'Ente ha operato mediante un bilancio stralcio basato sulle disponibilità residue del IV Piano Quinquennale fino al maggio 1985. Nel corso dello stesso mese il MICA ha autorizzato la gestione del Bilancio per dodicesimi di spesa, limitatamente alle spese obbligatorie o indifferibili e nell'ambito delle disponibilità residue del IV Piano Quinquennale.

Al fine di evitare il blocco del funzionamento dell'Ente per lo svolgimento dei compiti di istituto - in attesa dell'espletamento del predetto iter parlamentare per la diretta provvigione dei necessari mezzi finanziari - è stato concesso all'ENEA con il decreto-legge 21.6.1985, n. 289 convertito in legge 8.8.1985, n. 408, un contributo statale di 900 miliardi di lire per l'anno finanziario 1985 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 16 aprile 1981, n. 140

GRADO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI STATALI DELL'IMPIEGO. (Legge 16/4/1981, n. 140 e successive modificazioni ed integrazioni).

Nelle precedenti relazioni degli anni 1981/84 sulla attività svolta da questa Amministrazione nell'ambito del piano di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego, si è dato ampiamente conto sui ritardi registrati nel perseguimento degli obiettivi posti nel piano stesso, dovuti in gran parte alla situazione di precarietà legislativa e finanziaria che hanno impedito una progettazione, almeno a medio termine, indispensabile per una attuazione razionale ed efficace del disposto legislativo.

Ciò nonostante, pur perdurando tale precarietà il Ministero ha recentemente elaborato due progetti: quello concernente l'automazione dei servizi di collocamento della Regione Campania e quello nazionale di automazione dei servizi del lavoro.

In ordine al primo progetto è da sottolineare che lo stesso è stato preceduto da un esperimento pilota che ha interessato l'Ufficio circoscrizionale di Napoli. Ciò innanzitutto per ragioni di natura politica, sociale e di ordine pubblico in considerazione del difficile e degradato mercato del lavoro napoletano. In secondo luogo - tenuto conto del fatto che il piano per l'automazione completa della Regione Campania prevede l'installazione di un Centro elaborazione dati a Napoli - per verificare e mettere a punto le esigenze tecnico-organizzative sulla base di un apposito progetto che, una volta verificato, consentirà un più rapido ed efficace ampliamento dell'esperimento.

Con l'automazione del collocamento a Napoli e in Campania il Ministero del Lavoro si è proposto di raggiungere una serie di obiettivi politico-amministrativi e procedurali quali:

- a) completa trasparenza del mercato del lavoro, intesa come conoscenza - della mobilità territoriale della manodopera a livello circoscrizionale o extra-circoscrizionale;
 - della mobilità della manodopera nell'ambito delle qualità professionali;
 - della situazione locale in merito agli aspetti occupazionali/disoccupazionali, tali da essere in tempo reale indispensabile supporto informativo alla commissione regionale dei servizi dell'impiego, nonché ai servizi statali di collocamento ai vari livelli, funzionanti sostanzialmente da "osservatori permanenti del mercato del lavoro" a livello nazionale, regionale, provinciale, circoscrizionale;
- b) efficace attuazione dell'incontro domanda/offerta di lavoro;
- c) snellimento operativo di tutte le procedure inerenti al collocamento della manodopera svolte dall'Ufficio, al fine di offrire un servizio qualitativamente migliore alla comunità, alleggerendo altresì affollamenti e code di lavoratori agli sportelli;
- d) svolgimento in tempo reale di tutte le operazioni inerenti le procedure (iscrizione, reinscrizione, graduatorie, cancellazioni, certificazioni, etc.) con pubblicazione sempre aggiornata della "graduatoria di avviamento", tale da consentire il controllo della medesima e da parte dei lavoratori interessati e da parte della commissione circoscrizionale per l'impiego.

Il progetto in questione, sul quale il Provveditorato Generale dello Stato ha già espresso il parere di congruità, è ora presso il Consiglio di Stato per il prescritto parere di sua competenza.

Per quanto riguarda il progetto nazionale di automazione dei servizi del lavoro, il progetto stesso è in fase di elaborazione definitiva.

Dopo una attenta verifica dei fabbisogni del Ministero, condotta sulla base dei documenti politici dell'On.le Ministro ed in particolare sul volume "La politica occupazionale per il prossimo decennio", nonché sugli ultimi testi di legge, si stanno ora mettendo a punto le specifiche per aggiornare lo studio abbozzato nei mesi scorsi. Il progetto abbraccerà oltre all'ambito statistico, già definito nelle sue linee fondamentali, anche una serie di altri servizi.

Da un punto di vista progettuale lo studio parte dal presupposto di avvalersi di un ambiente di sviluppo software tecnologicamente avanzato e supportato da adeguate metodologie, allo scopo di realizzare un prodotto affidabile, flessibile e di facile manutenzione e con alto grado di portabilità, per le estensioni che dovranno essere in seguito effettuate nelle varie Regioni. Il progetto verrà infatti sperimentato in primo luogo nel Piemonte.

L'obiettivo finale da raggiungere è quello di avere, a livello decentrato (provinciale e regionale), un'anagrafe degli iscritti nelle liste di collocamento e una delle aziende (anche con collegamenti con gli archivi dell'INPS, dell'INAIL, ISTAT e delle Camere di Commercio), da dove ricavare tutti i dati che possono servire a svolgere sia l'azione di guida e di indirizzo della politica del lavoro (conoscere per deliberare), sia l'azione di monitoraggio sul mercato del lavoro. In tale attività sono accuminati sia gli Uffici del Lavoro che gli Ispettorati del Lavoro, anche in virtù dei compiti da questi ultimi svolti in applicazione della legge 863/84.

Si prevede di portare a conclusione il progetto ~~di~~ quanto prima. Dopo di che verrà sottoposto all'esame del Provveditorato Generale dello Stato.

Nel progetto in parola verrà inserita anche l'automazione della Cassa Integrazione Guadagni che è già operante per le Regioni Campania, Basilicata, Lazio e Piemonte.

Infatti, nelle regioni Campania e Basilicata particolarmente colpite dalla crisi occupazionale e dei postumi degli eventi sismici, non era più procrastinabile la soluzione del problema dell'automazione della Cassa Integrazione, per cui il Ministero del Lavoro ha dovuto affrontare tale problema limitatamente a dette due regioni in attesa di risolverlo anche nelle altre regioni italiane.

Fondamento di tale provvedimento è stata la forte dilatazione che si è registrata negli ultimi anni dei cassaintegrati. Si calcola infatti che le prestazioni CIG, riguardando ormai oltre 500 mila unità lavorative e comportando urgenti problemi di accelerazione e snellimento delle procedure di liquidazione nonché di controllo dei beneficiari, non possono prescindere da una opportuna regolamentazione mediante sistemi automatizzati.

Con l'introduzione di sistemi automatici di trattamento dei dati si ottengono i seguenti vantaggi:

- a) eliminazione degli schedari cartacei e riduzione di gran parte degli archivi a meri depositi con conseguente riduzione dei tempi di lavoro necessari alla loro consultazione ed aggiornamento;
- b) maggiore sicurezza dei dati trattati e minore possibilità di errore;
- c) possibilità di controllo all'interno degli archivi, di comunicazioni più rapide tra i vari organismi interessati e possibilità di ottenere attraverso le attività correnti, cioè senza ulteriore lavoro, reports di gestione per il coordinamento e di controllo delle attività e degli elaborati statistici.

Le attività fondamentali e gli strumenti principali per la realizzazione di un sistema informativo tale da garantire vantaggi ora elencati sono:

- a) la creazione di basi dati relative ad aziende in Cassa Integrazione Guadagni, alle crisi di settore e al trattamento della disoccupazione speciale;
- b) la realizzazione di procedure applicative per la gestione in tempo reale delle basi dati;
- c) la disponibilità di posti di lavoro con accesso diretto ai dati;
- d) la disponibilità di adeguare capacità hardware-software di base per elaborazione e trasmissione dati;
- e) la realizzazione di procedure applicative per la produzione di elaborati di carattere gestionale e statistiche necessarie al controllo ed al coordinamento operativo nonché alla pianificazione a medio e lungo termine delle attività.

Il sistema è basato sulla creazione e l'aggiornamento di una base dati anagrafici delle aziende e dei dati di movimentazione. L'architettura del sistema stesso è stata studiata e realizzata in ragione delle prevedibili estensioni dell'archivio che si dimensionerà nei prossimi tre anni su circa 20 mila pratiche.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 21 maggio 1981, n. 240

Legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione,

con modificazioni, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251.

LEGGE 21 MAGGIO 1981, N. 240

Provvidenze a favore di consorzi ecc. (artt. 1-6; 13-16; 24-25)

L'intervento si propone di favorire lo sviluppo dei consorzi individuati come strutture primarie di sostegno all'esportazione per le piccole e medie imprese. La procedura prevede la consultazione di un apposito Comitato Interministeriale (art. 15 legge citata); la legge ha sostituito, abrogando, la precedente l. 30 aprile 1976 n. 374, che aveva visto decuplicarsi il numero delle domande presentate dagli operatori (da circa 10 nel primo anno di applicazione a circa 100 nell'anno finale), a conferma dell'interesse suscitato.

Lo stanziamento della attuale l. 240/81 è stato previsto in 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985 (art. 16).

Nel 1981 lo stanziamento non si è reso disponibile sullo apposito capitolo 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero Commercio Estero, per cui le 116 domande pervenute sono state istruite, ma non è stato possibile impegnare la spesa a favore delle richieste giunte ad esito positivo.

Nel 1982 lo stanziamento è stato quindi di 8 miliardi, di cui la metà per le domande relative all'anno 1981 e la restante metà per le domande relative all'anno 1982.

Già nel 1981 l'apposito Comitato Interministeriale previsto dall'art. 15 l. 240/81 si era espresso, data l'insufficienza dei fondi rispetto alle domande, nel senso di operare una decurtazione del 35% alla contribuzione massima erogabile.

Nel 1982 interveniva il d.l. 21 ottobre 1982 n. 769, convertito senza modificazioni nella l. 3.12.1982 n. 902, che incrementava di 2 miliardi lo stanziamento di 4 miliardi originariamente previsto, riducendo corrispettivamente l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 11 della l. 240/81, per questa parte non operante.

Nonostante la disponibilità di 6 miliardi, il Comitato suscitato si esprimeva - ancora una volta per la limitazione delle risorse rispetto alle aspettative - per una duplice e diversa decurtazione, del 10% e del 50%, a seconda che le domande fossero giunte nel termine del 31 maggio 1982 (nel qual caso ai sensi della circolare di attuazione S/202178 concorrevano per l'intero), oppure oltre tale data (concorrendo in tale

ipotesi sui residui.

Nel 1983 per la prima volta sono state effettuate differenziazioni nei contributi, erogando ai Consorzi una percentuale variante in relazione all'attività svolta dai Consorzi stessi.

E' stato utilizzato per intero lo stanziamento di lire 8 miliardi, risultante dagli originari 4 miliardi della l. 240/81 e da ulteriori 4 miliardi concessi dalla legge finanziaria 1983.

Nel 1984 nello stesso modo si è operata una differenziazione nell'erogazione dei contributi, erogando ai Consorzi una percentuale variante in base a criteri prefissati dall'Amministrazione ed approvati dall'apposito Comitato Consultivo, che tenevano conto del numero delle imprese consociate, dell'attività promozionale svolta e del possesso di una stabile sede.

E' stato quasi per intero utilizzato lo stanziamento di 10 miliardi di lire con erogazione di contributi a 173 Consorzi.

Dati relativi alle domande approvate dal 1977 ad oggi:

l. 374/76	1977	9
	1978	46
	1979	64
	1980	92
l. 240/81	1981	105
	1982	133
	1983	177
	1984	173

LEGGE 29 LUGLIO 1981, n. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 251

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane

Art. 2 - Si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese da parte del Medio Credito al termine di una istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni comparative con il programma promozionale. Al termine di tale istruttoria viene acquisito il parere di un Comitato Interministeriale previsto dallo stesso testo normativo, Comitato che siede presso questa Amministrazione e che è stato realizzato con D.M. 17 febbraio 1982. Il finanziamento viene infine erogato dal Medio Credito stesso all'operatore, sulle disponibilità finanziarie rese operanti con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Commercio con l'Estero

28.11.1981. Questa Amministrazione, in riferimento a queste operazioni, ha competenze all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Art. 10 - L'articolo stabilisce contributi per i Consorzi agro-alimentari e turistici; la Legge di conversione ha modificato il decreto originario nel senso di prevedere lo stanziamento in apposito capitolo a decorrere dall'esercizio 1982, stanziamento da effettuare da parte della legge finanziaria (art. 10 penultimo comma); l'articolo precisa che il contributo annuale non potrà essere concesso per più di un triennio (art. 10, 3° comma).

Nel 1982 lo stanziamento, effettuato con la legge finanziaria, è stato di Lit. 4 miliardi, rimasti inutilizzati per mancanza di richieste da parte dei Consorzi interessati.

Infatti, malgrado l'Amministrazione, con Circolare del 27 settembre 1982, abbia dato le istruzioni per l'inoltro delle domande di contributo, al 31.12.1982 non è pervenuta alcuna domanda, evidentemente per la complessità della procedura che vede l'intervento delle Regioni che devono individuare i Consorzi agricoli e per l'intervento degli altri due Ministeri competenti, dell'Agricoltura e del Turismo.

Il Ministero ha provveduto a sensibilizzare sulla questione, con apposite riunioni, i rappresentanti delle Regioni le quali devono con proprio provvedimento individuare i Consorzi tra produttori singoli o associati, cooperative agricole di commercializzazione e di trasformazione, anche con la partecipazione di Enti pubblici territoriali.

Nel 1983 la legge finanziaria ha fissato uno stanziamento di Lit. 2 miliardi; nel corso dell'esercizio sono pervenute n. 5 richieste di contributo da parte dei Consorzi turistici ed agro-alimentari, richieste tutte regolarmente istruite.

Delle richieste solo due, tuttavia, sono state approvate ed i Consorzi relativi hanno ottenuto il contributo ministeriale. Un provvedimento non è stato approvato dalla Corte dei Conti per la mancanza di spese relative al personale alle quali ancorare il contributo, ed è stato, pertanto, annullato dall'Amministrazione; altre due pratiche non hanno avuto seguito in quanto i Consorzi stessi non hanno inviato ulteriore necessaria documentazione. Sono andate, quindi, in economia £. 1.973.133.100.

Nel 1984 lo stanziamento è stato di £. 3 miliardi. Le richieste pervenute dai Consorzi sono state 9, tutte regolarmente istruite; di queste due sono decadute durante l'istruttoria, per le restanti sette sono stati emessi i decreti di contributo, che sono stati registrati dagli Organi di Controllo fra la fine del 1984 ed i primi del 1985. Andranno in economia lire £. 2.771.923.200.

Si ribadisce ancora una volta che la poca applicabilità della legge in questione è dovuta, per i Consorzi agro-alimentari, alla complessità della procedura amministrativa che vede anche il concorso delle Regioni interessate, e, per i Consorzi turistici, alla difficoltà di individuazione della specifica attività rivolta al mercato estero e quindi alla relativa spesa del personale, cui per legge va riferito il contributo.

Art. 11 - E' stata data la possibilità all'I.C.E. di stipulare convenzioni a scopo promozionale con aziende agricole e piccole e medie imprese fuori dell'area CEE. Difficoltà di natura amministrativa sono emerse ai fini di una corretta applicazione dell'articolo predetto che riguardano le modalità di intervento dell'Istituto. Pertanto, lo stanziamento di Lit. 10 miliardi previsto per il 1981 è rimasto inutilizzato.

Per il 1982 la legge prevedeva uno stanziamento di L. 20 miliardi, dei quali Lit. 10 miliardi con il citato D.L. 21.10.1982 n. 769, furono utilizzati per incrementare il Capitolo di spesa concernente le spese per il funzionamento degli Uffici ICE all'estero.

I restanti 10 miliardi sono rimasti inutilizzati ed altrettanto si è verificato per i 20 miliardi previsti per il 1983.

Dei complessivi suddetti 40 miliardi, i 10 del 1981 sono stati inviati in economia al 31.12.1984, ai sensi dell'art. 39 della legge 7.8.1982, n. 526 (legge finanziaria bis del 1982), mentre dei restanti 30 Lit. 23.500.000.000 sono stati portati in aumento al Cap. 1610 dello stato ^{di previsione} di questo Ministero per il 1985 (Uffici ICE all'estero: art. 9, 8° comma, della legge finanziaria 22.12.1984, n. 883), e Lit. 6.500.000.000 sono stati trasferiti al 1985, in conformità del combinato disposto dello stesso art. 11 della legge in questione e dell'art. 6 della legge 16.3.1976, n. 71.